



ISA 2026 - Parte generale

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2026 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Con l'ausilio del software di compilazione degli ISA il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate le variabili "precalcolate" e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA.

L'applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell'ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Nella sezione "note aggiuntive" è possibile comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA.

Il software è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, e dal Servizio telematico (per gli utenti abilitati al servizio).

Indice

ISA 2026	Pag.	2
Principali novità negli ISA 2026	Pag.	3
Soggetti interessati ed esclusi dagli ISA	Pag.	5
Compilazione e presentazione del modello ISA 2026	Pag.	8
Benefici premiali ISA	Pag.	12
Personale addetto all'attività per ISA imprese	Pag.	14
Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA	Pag.	16
Omessa o infedele presentazione modello ISA	Pag.	18

Scarica la Circolare Speciale in formato Word



ISA 2026

D.M. 15.04.2026 - D.M. 31.03.2026 - Provv. Ag. Entrate 22.04.2026 - Provv. Ag. Entrate 13.04.2026 - Provv. Ag. Entrate 27.02.2026
Provv. Ag. Entrate 29.01.2026

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2026 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

Gli ISA sono disciplinati dall'art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, così come convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96.

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SCHEMA DI SINTESI

STRUMENTO
DI
COMPLIANCE

- Gli ISA sono uno strumento di *compliance* finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
- Gli ISA rappresentano la **sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell'impresa o dell'attività professionale**, con riferimento a diverse basi imponibili.

GRADO DI
AFFIDABILITÀ
FISCALE

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una **scala di valori da 1 a 10** (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

BENEFICI
PREMIALI

- In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
 - a) **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la **compensazione** di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
 - b) **esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto** per un importo non superiore a € 70.000 annui;
 - c) **esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** di cui all'art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724;
 - d) **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 29.09.1973, n. 600, e all'art. 54, c. 2, secondo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
 - e) **anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza** per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, c. 1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
 - f) **esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'art. 38 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
 - g) **esclusione della prestazione della garanzia** di cui al c. 5 dell'art. 47 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 2 della L. 31.08.2022, n. 130.

PRINCIPALI NOVITÀ ISA 2026

D.L. 24.04.2017, n. 50 - D.M. 31.03.2026 - D.M. 15.04.2026 - D.M. 31.03.2025 - Prov. Ag. Entrate 27.02.2026

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell'impresa o dell'attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici.

Con D.M. 31.03.2026 sono stati approvati 85 ISA revisionati applicabili dal periodo d'imposta 2025 (Isa 2026) e con D.M. 15.04.2026 sono state approvate le modifiche derivanti dall'applicazione dei correttivi congiunturali straordinari. Con provvedimento 27.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica con le relative istruzioni.

SCHEMA DI SINTESI

MODELLI ISA 2026	⇒ Revisionati ⇒	• Con D.M. 31.03.2026 il Mef ha approvato 85 ISA revisionati, di cui 13 oggetto di revisione anticipata (aventi lettera iniziale E e F), riguardanti le attività economiche dei comparti manifatture, commercio, servizi e attività professionali, applicabili dal periodo d'imposta 2025. • Il D.M. 15.04.2026 prevede gli specifici correttivi straordinari, applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, al fine di recepire gli effetti del nuovo scenario economico.
	⇒ Complessivi ⇒	Per il periodo d'imposta 2025 (modelli ISA 2026) si applicano 173 modelli ISA, la cui modulistica è stata approvata dall'Agenzia delle Entrate con provv. 27.02.2026.
NOVITÀ ISA REVISIONATI	⇒ Commercio al dettaglio alimentare ⇒	• DM1U è stato suddiviso in: .. EM01A (commercio al dettaglio alimentare); .. EM01B (commercio al dettaglio di frutta e verdura); .. EM01C (commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi).
	⇒ Attività ospedaliere ⇒	• DG11U è stato soppresso e le relative attività confluiscono in: .. EG57U (attività ospedaliere in forma d'impresa); .. EK10U (attività ospedaliere in forma di lavoro autonomo); .. EK19U (trasporto di pazienti in ambulanza).
	⇒ Attività diverse ⇒	• EM87U (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di 2ª mano) è confluito nell'FM05U. • EM87U (commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di 2ª mano) è confluito nell'FM15A. • Sono confluiti nell'EG02U: .. DG 44U (servizi di alloggio in aziende ittiche); .. DG 36U (attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche).
SOGGETTI	⇒	• Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. • Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Ai fini dell'individuazione dell'ISA da applicare in relazione all'attività prevalente, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA. • I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare i ricavi o i compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. • Inoltre, l'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento alla medesima categoria reddituale. • Pertanto, un contribuente che svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d'impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna attività prevalente.
ADESIONE AL CPB	⇒	• Il modello è presentato dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale. • Per i contribuenti che, decorso il 1° biennio d'imposta (2024-2025) di applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), volessero rinnovare l'adesione al CPB per i periodi di imposta 2026-2027, i dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025 saranno utilizzati per l'elaborazione della nuova proposta di CPB. • Con l'ausilio del software di applicazione degli ISA, il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate le variabili "precalcolate" e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, effettua il calcolo del proprio punteggio di affidabilità fiscale.

MODIFICHE ALLA MODULISTICA ISA 2026

FRONTESPIZIO

- Sono stati eliminati i campi per l'indicazione della condizione di:
 - .. pensionato;
 - .. lavoro dipendente (a tempo pieno o parziale);
 - .. tipologia di società cooperativa (a mutualità prevalente o altra).

QUADRO A - PERSONALE

- Nei **rigli da A06 a A10**, nella seconda colonna, si deve indicare la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo.
- Tale percentuale deve essere determinata utilizzando come parametro di riferimento l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta, anche nel caso in cui il numero di giorni di apertura dell'esercizio sia inferiore alla durata del periodo di imposta.
- I soggetti di campo 1 corrispondono a collaboratori di impresa familiare e coniuge di azienda coniugale; familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa; associati in partecipazione; soci amministratori; soci non amministratori.



Esempi	Caso 1	Collaboratore familiare per l'intera giornata lavorativa e a giorni alterni: nella seconda colonna del rigo A06 andrà indicato 50.
	Caso 2	Impresa familiare nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da 2 collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni: nella seconda colonna del rigo A06 andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei 2 collaboratori familiari.
	Caso 3	Socio amministratore a tempo pieno per l'intero periodo di apertura dell'esercizio, pari a 9 mesi: nella seconda colonna del rigo A09 andrà indicato 75.
	Caso 4	3 soci non amministratori che svolgono l'attività a tempo pieno e per l'intero periodo di apertura dell'esercizio, pari alla metà del periodo di imposta: nella seconda colonna del rigo A10 andrà indicato 150, risultante dalla somma delle percentuali di apporto dei 3 soci.

QUADRO F - DATI CONTABILI IMPRESE

- **Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative**
 - Nel **campo 4 del rigo F17** deve essere ricompreso l'importo relativo alla maggiorazione delle quote di ammortamento e canoni di leasing di cui alla L. 199/2025.
 - Tali valori non devono essere indicati nel rigo F13 (costo per godimento di beni di terzi), né nel rigo F15 (ammortamento).
- **Regime giovane imprenditore agricolo ex L. 36/2024**
 - I soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per l'impresa giovanile agricola in applicazione dell'art. 4, c. 1 L. 36/2024 non devono indicare nel **rigo F17, campo 1 e campo 4**, il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva), in coerenza con le modalità di compilazione del modello Redditi).
- **Servizi resi nel trasporto**
 - Nel **rigo F25** (Iva applicabile ai maggiori ricavi per migliorare il livello di affidabilità) si indica l'ammontare complessivo dell'Iva sulle operazioni imponibili, comprensivo dell'Iva addebitata in fattura ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/1972 ("Split payment"), e di quella relativa alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all'art. 1, cc. da 59 a 63 L. 207/2024.

L'agevolazione è in vigore dal 2026; pertanto tale previsione può riguardare solo società con esercizio a cavallo d'anno.

QUADRO H - DATI CONTABILI LAVORO AUTONOMO

- I dati del quadro H devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni che, salvo eventuali eccezioni, sono coerenti con quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione del quadro RE del modello Redditi, salvo i seguenti ulteriori dati:
 - .. H01 (valore dei beni strumentali in proprietà);
 - .. H21 (spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa);
 - .. da H22 a H27 (elementi per la determinazione dell'aliquota Iva applicabile ai maggiori compensi per migliorare il livello di affidabilità).



Modifiche alle istruzioni	Rigo H02	È recepito l'obbligo di pagamento tracciabile per le spese di trasferta (art. 54, c. 2, lett. b) Tuir).
	Rigo H03	Sono esclusi dall'indicazione gli interessi (e altri proventi finanziari di cui al Capo III del Tuir) percepiti nell'esercizio di arti e professioni (art. 54, c. 3-bis Tuir).
	Rigo H19	Sono incluse le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale, deducibili in misura non superiore a 1/5 del costo (art. 54-sexies, c. 3 Tuir).

QUADRO E - RACCOLTA DATI PER LA REVISIONE

- È stato introdotto il quadro E, dedicato alla raccolta dei dati per la revisione del relativo Isa, per i soggetti che nel 2025 esercitano in forma di impresa una delle seguenti attività:
 - .. EK02U - Attività degli studi di ingegneria;
 - .. EK04U - Attività degli studi legali;
 - .. EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti;
 - .. EK18U - Attività degli studi di architettura;
 - .. EK22U - Servizi veterinari.

SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI DAGLI ISA 2026

D.M. 31.03.2026 - Prov. Ag. Entrate 27.02.2026

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI ESCLUSI

• Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- a) i contribuenti che hanno **iniziato** l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno **cessato** l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;

Si osserva che, per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U e EK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 Tuir.

- d) i contribuenti che **non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività**;
- e) i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** agevolato, previsto dall'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il **30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;

Attività professionali in forma d'impresa

Per il periodo d'imposta 2025 è previsto che, coloro che esercitano in forma d'impresa una delle attività di cui agli ISA: EK02U - Attività degli studi di ingegneria, EK04U - Attività degli studi legali, EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, EK18U - Attività degli studi di architettura, EK22U - Servizi veterinari, indicano nei modelli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui alla lettera g) **ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA**.

- h) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto su taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto su veicoli a noleggio con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U;
- l) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA EG77U;
- m) i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Nota

Sono state eliminate le cause di esclusione applicabili agli enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché alle imprese sociali.

COMPILA- ZIONE DEL MODELLO ISA

• I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lett. f) e m).

• Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA:

- .. EK02U - Attività degli studi di ingegneria;
- .. EK04U - Attività degli studi legali;
- .. EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- .. EK18U - Attività degli studi di architettura;
- .. EK22U - Servizi veterinari.

APPROFONDIMENTI

ATTIVITÀ PREVALENTE

- Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.
- Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
- Al riguardo si precisa che, ai fini dell'individuazione dell'ISA da applicare in relazione all'attività prevalente, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.
- I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.
- Inoltre, l'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, un contribuente che svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d'impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.

Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell'attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- A titolo esemplificativo, si considera **non normale svolgimento dell'attività**:
 - a) il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria**, oppure in liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - b) il periodo in cui l'impresa **non ha ancora iniziato l'attività produttiva** prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - .. la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - .. non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - .. è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
 - c) il periodo in cui si è verificata l'**interruzione dell'attività** per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
 - d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
 - e) il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività** ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - f) la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**.

- È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA DM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto su taxi" (codice attività - 49.33.10 - compreso nell'ISA DG72U).
- Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.

g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari**;

h) nel caso di **eventi sismici**:

- .. se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
- .. se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- .. per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
- .. per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

**IMPRESE MULTI
ATTIVITÀ**

I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati.

- Nel prospetto occorre indicare:
 - .. nel **rigo 1**, il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell'ISA afferente l'attività prevalente;
 - .. nel **rigo 2**, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall'attività secondaria. L'attività secondaria è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell'ISA per cui si presenta il modello;
 - .. nel **rigo 3**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore;

- Si tratta, ad esempio:

- .. degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- .. dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi *pay per view*, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
- .. dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideo-magnetici;
- .. la riscossione di bollo auto, canone rai e multe.

- .. nel **rigo 4**, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.
- L'importo da indicare nel campo "Ricavi" del prospetto è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, degli altri proventi considerati ricavi di cui al medesimo art. 85, c. 1, lett. g) e h) Tuir, nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale riferiti all'ISA indicato nel corrispondente campo.
- Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla somma algebrica riferita ai rigi del quadro F dei dati contabili: $F01 + F02 \text{ (campo 1)} - F02 \text{ (campo 2)} + F07 - F06$.
- **Specifiche indicazioni sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA nei casi in cui, nei decreti ministeriali di approvazione degli stessi, è previsto un trattamento particolare delle attività complementari.**
- Gli ISA per i quali sono previste tali particolarità sono: ED12U; EG36U; EG37U; EG44U; EG54U; EG60U; EM13U; DM80U; EM85U.

**ESEMPIO
DI COMPILAZIONE
PER IMPRESE
MULTI ATTIVITÀ**

- Ricavi derivanti dall'attività X (ISA EM01A) 250.000 (25%).
- Ricavi derivanti dall'attività Y (ISA EM02U) 650.000 (65%).
- Ricavi derivanti dall'attività Z (ISA ED02U) 100.000 (10%).
- Totale ricavi € 1.000.000.
- Supponiamo che per le precedenti attività non siano stati percepiti aggi.
- Il contribuente, in tale ipotesi, compila il modello ISA EM02U, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.
- Nel prospetto Imprese multiattività indica:
 - .. al rigo 1, il codice dell'ISA "EM02U" e i ricavi pari a € 650.000;
 - .. al rigo 2 il codice attività afferente l'attività X e i ricavi pari a € 250.000;
 - .. al rigo 4, i ricavi pari a € 100.000 afferenti l'attività Z.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA 2026

D.M. 15.04.2026 - D.M. 31.03.2026 - Provv. Dir. Ag. Entrate 22.04.2026 - Provv. Dir. Ag. Entrate 13.04.2026 - Provv. Dir. Ag. Entrate 27.02.2026
Provv. Dir. Ag. Entrate 29.01.2026

I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella "ISA" presente sulla prima pagina del modello REDDITI 2026 e lo inviano all'Agenzia delle Entrate in via telematica insieme a quest'ultimo.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI INTERESSATI

⇒ Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA.

CASI PARTICOLARI

• Il modello è altresì presentato dai contribuenti interessati da alcune specifiche cause di esclusione; si tratta, in particolare, dei:

.. contribuenti che esercitano in forma di impresa una delle attività di cui agli ISA:

- EK02U - Attività degli studi di ingegneria,
- EK04U - Attività degli studi legali,
- EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro,
- EK18U - Attività degli studi di architettura,
- EK22U - Servizi veterinari.

.. contribuenti che esercitano **due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, **superi il 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

.. soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

• Il modello è altresì presentato dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).

• Tali contribuenti, per dette annualità, restano **tenuti** (vedi art. 13 D. Lgs. 12.02.2024, n. 13):

- a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- b) **alla presentazione dei modelli ISA.**

SANZIONI

• Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, c. 1 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.

• L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, **all'accertamento induttivo** dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'Iva.

CODICE ATTIVITÀ

ATECO 2025

- Dal 1.01.2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025.
- La tabella di classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la precedente versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, è stata adottata, a partire dal 1.04.2025, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

- L'adozione della classificazione ATECO 2025 non ha comportato l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (cfr. Ris. Ag. Entrate n. 262/E del 24.06.2008 e Ris. Ag. Entrate n. 20/E del 4.05.2022).
- Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 ha introdotto modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, pertanto, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, si ricorda che:
 - .. se il contribuente è iscritto nel **Registro delle Imprese delle Camere** di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
 - .. se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

COME INDIVIDUARE IL CODICE ATTIVITÀ DA INDICARE NEL MODELLO ISA

- Per l'individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello ISA oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l'“attività prevalente”.

COME INDIVIDUARE L'ISA CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ

- Per l'individuazione dell'ISA corrispondente all'“attività prevalente” esercitata si può fare riferimento alla **TABELLA 1** allegata alle istruzioni, contenente l'elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2025 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025).

ERRATA O MANCATA COMUNICAZIONE DELLA MODIFICA DELLA ATTIVITÀ PREVALENTETÀ

- Il contribuente che, in caso di una modifica dell'attività prevalente esercitata che comporti anche una modifica del codice attività (non ci si riferisce pertanto al caso in cui vi sia una mera variazione di codice attività a seguito dell'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025), non ha comunicato la modifica o lo ha fatto in modo errato, può indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI 2026 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2026 (art. 35, c. 3, del D.P.R. 633/1972); in questo caso non si applicano le sanzioni (per approfondimenti si rinvia alla Ris. Ag. Entrate n. 112/E del 6.07.2001).

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione Iva.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE ISA

DATI CONTABILI
ED EXTRACONTABILI

- Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile.
- I dati contabili ed extracontabili contenuti nel modello ISA sono comunicati con riferimento all'intera attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.

PERIODO
D'IMPOSTA

- Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta").

DATI CONTABILI



- **I dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali** sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile) **senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.**

- Viceversa, **i dati contabili da indicare nel quadro F o H** sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile).

Pertanto, ad esempio, le spese ed i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.

- I valori delle **esistenze iniziali e delle rimanenze finali** devono essere indicati nel quadro F, indipendentemente dal regime fiscale adottato.

In particolare i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. "regime forfettario agevolato"), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell'Iva esposta in fattura.

SPESE SOSTENUTE

- Il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito. Si precisa, inoltre, che per alcuni ISA è stato predisposto sia il **quadro F (attività in forma d'impresa)** sia il **quadro H (attività in forma di lavoro autonomo)**.

CASI PARTICOLARI

- La quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di **opere dell'ingegno**, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle **plusvalenze** derivanti dalla cessione dei beni di cui al c. 39 dell'art. 1 della L. 23.12.2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall'art. 1, cc. da 37 a 45, della L. 23.12.2014, n. 190 (**Patent box**) devono essere indicate in maniera indistinta all'interno del quadro F.

Ad esempio, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al c. 39 dell'art. 1 della L. 23.12.2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F.

QUADRATURE

- Come evidenziato nelle istruzioni al quadro F – Dati contabili, **nel campo del reddito (o perdita) d'impresa, l'importo deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello REDDITI**, indipendentemente dalla risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali.

ASSEVERAZIONE

- I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 241 del 1997) che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
- Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

SOFTWARE

- Con l'ausilio del software di applicazione degli ISA il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate le variabili "precalcolate" e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA.
- L'applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell'ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Nella sezione "note aggiuntive" dell'applicazione è possibile comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e H, con riferimento all'aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni ISA.

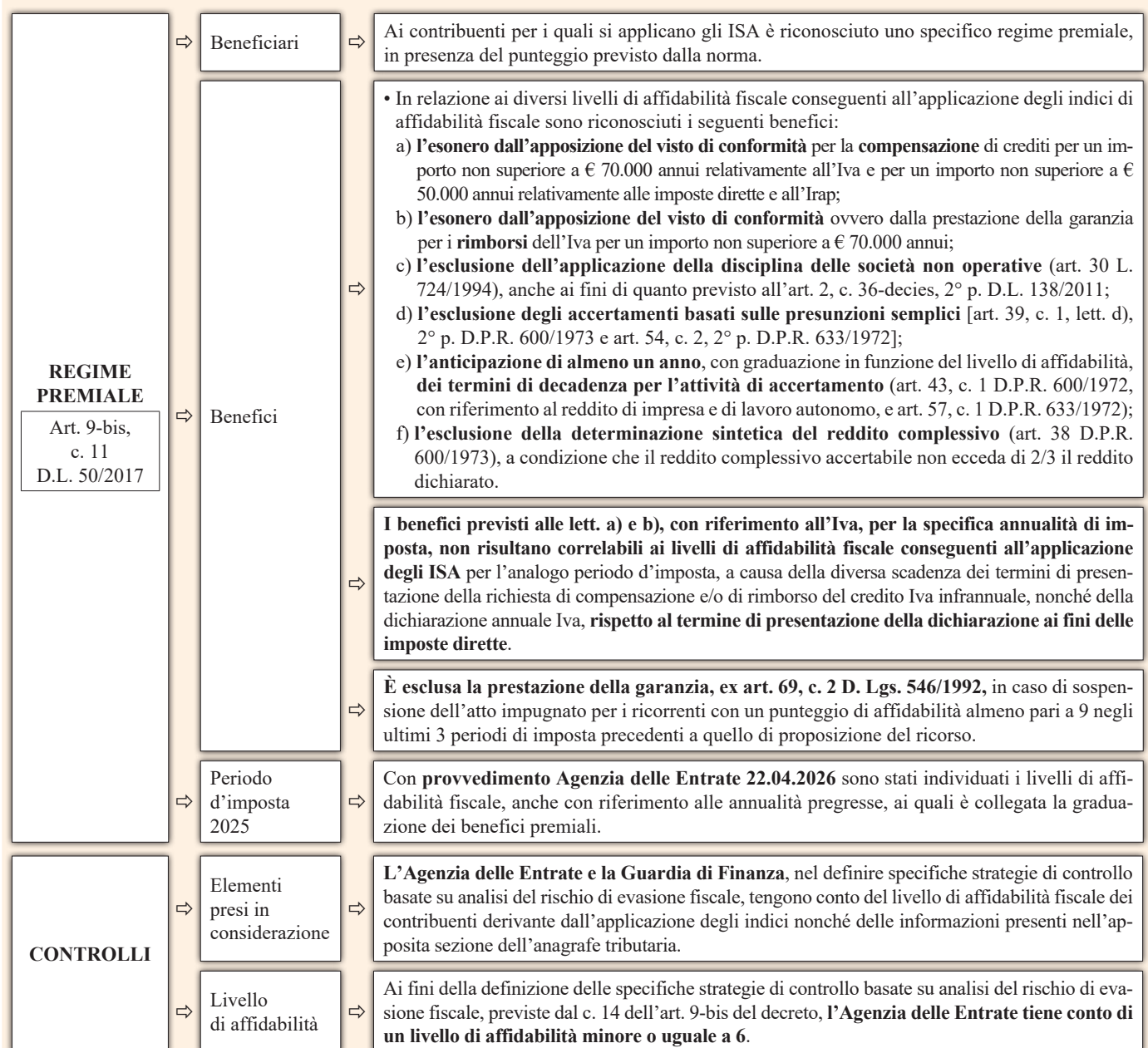
- Il software è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, e dal Servizio telematico (per gli utenti abilitati al servizio).

BENEFICI PREMIALI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - D. Lgs. 8.01.2024, n. 1 - Provv. Ag. Entrate 22.04.2026, prot. 123160
Circ. Ag. Entrate 1.06.2023, n. 12/E - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2024, n. 15/E

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2026, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2025. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

SCHEMA DI SINTESI



ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI

Tavola

Livelli di affidabilità fiscale richiesti, per il periodo d'imposta 2025, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2025	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2024 e 2025
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: .. € 70.000 annui, relativi all'Iva maturati nel 2026, ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2027 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027); .. € 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2025.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: .. € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nel 2026 ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2027 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027); .. € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2025.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva , maturato per il 2026 , ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027 , per crediti di importo non superiore a € 70.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva , maturato per il 2026 , ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027 , per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici .	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2025.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative .	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2025.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Nota	In base all'art. 2 L. 130/2022, è previsto che ai contribuenti ai quali, a seguito della applicazione degli ISA, "sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso" è esclusa la prestazione della garanzia laddove il ricorrente, in caso di rischio di danno grave e irreparabile, richieda la sospensione dell'atto impugnato.	

**ULTERIORI CONDIZIONI
PER L'ACCESSO
AI BENEFICI
PREMIALI**
**CAUSE
DI ESCLUSIONE**

Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020

• I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:

- .. applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- .. il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

• In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi. Non è possibile, inoltre, rinunciare a una causa di esclusione.

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER ISA IMPRESE

D.M. 15.04.2026 - D.M. 31.03.2026 - Provv. Ag. Entrate 13.04.2026 - Provv. Ag. Entrate 29.01.2026 - Provv. Ag. Entrate 27.02.2026
Circ. Ag. Entrate 1.06.2023, n. 12/E - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E

Nel **quadro A** sono richieste informazioni relative al personale. Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività si deve **fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all’Ente previdenziale relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il modello**. Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1.01 al 30.06 e con contratto a tempo pieno dal 1.07 al 30.12, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite. In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali è richiesto di indicare il “numero”, **occorre fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il modello**. Si precisa che non devono essere indicati: gli associati in partecipazione e i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. Le informazioni relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del quadro A.

QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

DIPENDENTI A TEMPO PIENO Rigo A01	- Indicare il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo cui si riferisce il modello. - Si precisa che nel presente rigo non deve essere indicato il numero delle giornate retribuite riferite alle specifiche figure contemplate nei righi A02 e A03.
DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE Rigo A02	Numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di lavoro subordinato (a eccezione di quanto indicato nei righi A01 e A03) così determinato: - Per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto a termine, desumendolo dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello. - Per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione. - Per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis D.L. 50/2017), dividendo per 8 il numero complessivo di ore lavorate. - Per le prestazioni di lavoro occasionale effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”, dividendo per 8 il numero complessivo dei singoli titoli di pagamento utilizzati nel corso del periodo d’imposta. - Per gli altri dipendenti con contratto di lavoro subordinato, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce il modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Inps, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.
APPRENDISTI Rigo A03	Numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia. Nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Inps, tale numero deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili”, comunicato nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI Rigo A04	Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir] che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa.
COLLABORATORI DIVERSI DAI PRECEDENTI Rigo A05	Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir], diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività nell’impresa.
Si devono indicare anche i collaboratori il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25.06.2015.	

ALTRO PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Righi A06 e A07

- Numero dei **collaboratori dell'impresa familiare** di cui all'art. 5, c. 4 Tuir, incluso il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa familiare ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
- Numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (esempio: i **familiari coadiuvanti** per i quali sono versati i contributi previdenziali).

• Si deve indicare anche la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo.

Tali percentuali devono essere determinate utilizzando, come parametro di riferimento, l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta, anche nel caso in cui il numero di giorni di apertura dell'esercizio sia inferiore alla durata del periodo d'imposta.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Rigo A08

- Numero degli **associati in partecipazione** che prevedono l'apporto di una prestazione lavorativa e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 c.c..

SOCI NON AMMINISTRATORI

Rigo A10

- **Numero dei soci non amministratori**

- **Non** devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

SOCI AMMINISTRATORI

Rigo A09

- **Numero dei soci amministratori**

- Si deve indicare anche la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non è previsto un corrispettivo.

- La percentuale è pari al **rapporto** tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività e **quello necessario per lo svolgimento dell'attività, a tempo pieno, da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta.**

- La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti.

AMMINISTRATORI NON SOCI

Rigo A11

- **Numero degli amministratori**

- Devono essere indicati soltanto coloro che:
.. **svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società;**
.. non possono essere inclusi nei righi precedenti.

Nota

Gli **amministratori** assunti con **contratto di lavoro dipendente a tempo pieno** non devono essere inclusi in questo rigo, bensì in quello relativo ai dipendenti a tempo pieno (A01).

GIORNATE RETRIBUITE E NON LAVORATE

Rigo A12

- Si deve indicare il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa come, ad esempio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cigo, Cigs) o ad altri istituti assimilati.
- **Non devono essere computati** i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc.

Nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non sia effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì mediante una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina.

CASO PRATICO

Esempio

Calcolo delle giornate retribuite per un lavoratore a tempo parziale

Dati	• La signora Maria Rossi: .. è assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per 10 ore settimanali (25% dell'orario contrattuale, poichè il Ccnl prevede 40 ore settimanali); .. nell'anno solare le sono state retribuite n. 504 ore.	
	Settimane utili	Le settimane utili si ricavano dividendo le ore retribuite nell'anno solare per l'orario contrattuale previsto dal Ccnl per un lavoratore a tempo pieno.
	Giornate retribuite da indicare nel rigo A02	Sono determinate moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili e dividendo per 100.

$$(504 \text{ ore} : 40 \text{ ore}) = 12,60$$

$$(12,60 \times 100) = 1.260$$

$$(1.260 \times 6 : 100) = 75,60$$

(valore espresso in centesimi)

DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 27.02.2026 - D.M. 18.03.2024 - Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48
Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2024, n. 15/E

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti “positivi”**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’**aliquota “media”** risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare **la casella “ISA” del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L’informazione circa l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è ricavata dall’Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA.

SCHEMA DI SINTESI

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	⇒ Facoltà	⇒	- I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Isa (rigo H05 per professionisti), relativo ai “dati contabili”. - Il contribuente decide l’importo, senza l’esistenza di un valore obbligatorio.
	⇒ Finalità	⇒	Migliorare il proprio profilo di affidabilità. Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa.
RILEVANZA	⇒ Ires e Irpef	⇒	- Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. - I dati relativi all’adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.
	⇒ Irap	⇒	- Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap. - Nell’apposito rigo collocato all’inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa.
	⇒ Iva	⇒	- Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. - In particolare, nella colonna 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2026 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella col. 2 la relativa imposta.
		⇒	- Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. - La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo 6494.
SANZIONI	⇒		La dichiarazione degli importi da “adeguamento” non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi .
	⇒		A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 241/1997.

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Obbligo di presentazione Isa da segnalare nel modello Redditi SC 2026 (frontespizio)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali

Tavola n. 2

Adeguamento ai fini Ires dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2026

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1		2		,00	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00	,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00	,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00	,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00	,00
	RF12	Ricavi non annotati	ISA		1		2	
							,00	,00
Nota		• Rigo RE5 per reddito di lavoro autonomo; RF12 e RG5 per reddito d'impresa. Gli stessi righi sono previsti per le società di persone. • Nel rigo RF12, colonna 2 si deve indicare l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.						

Tavola n. 3

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2026

SEZIONE XXI				Maggiori corrispettivi		Imposta	
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA		RQ80		1		2	
					,00		,00
Nota		Stesso rigo per società di persone, persone fisiche e lavoratori autonomi nei corrispondenti modelli Redditi.					

Tavola n. 4

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2026

Quadro IP (società di persone)					
			ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		
			Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
			1	2	
			.00	.00	
Sez. I	P1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			.00
Società commerciali	P2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			.00
art. 5-bis D.Lgs.	P3	Contributi erogati in base a norma di legge			.00
n. 446 del 1997					
Quadro IC (società di capitali)					
		Codice identificativo del soggetto			
		ISA: ulteriori componenti positivi			.00
Sez. I	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			.00
Imprese industriali e	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			.00
commerciali	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			.00
Nota	• Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo fiscale, nell'ammontare dei ricavi da indicare nello specifico rigo del relativo quadro compilato (IP1 o IC1) devono essere inclusi anche gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo inserito all'inizio del quadro. • Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo da bilancio, i maggiori ricavi sono indicati nel rigo "Altre variazioni in aumento" (IC51, IP37, codice 2). • La L. 234/2021, a partire dal 2022, ha escluso da Irap le persone fisiche, stabilendo che l'Irap "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del c. 1 dell'art. 3 D. Lgs. 446/1997".				

OMESSA O INFEDELE PRESENTAZIONE MODELLO ISA

D. Lgs. 14.06.2024, n. 87 - Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 126200 - Provv. Ag. Entrate 23.06.2022, n. 237932
Circ. Ag. Entrate 9.09.2019, n. 20/E - Artt. 1, 5 e 13 D. Lgs. 18.12.2017, n. 471 - Artt. 13, 16 e 20 D. Lgs. 18.12.2017, n. 472

L'omessa o infedele compilazione del modello ISA comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché il mancato accesso al c.d. "regime premiale" e la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di utilizzare l'accertamento induttivo extracontabile sul contribuente. Per quel che concerne l'irrogazione di sanzioni amministrative si può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, con la conseguente riduzione della sanzione a seconda del momento in cui viene utilizzato l'istituto stesso; sanzione comunque ricompresa tra un minimo di 1/9 ed un massimo di 1/4 del minimo della sanzione edittale. L'art. 3, c. 1, lett. g) D. Lgs. 87/2024 ha apportato modifiche all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1997, applicabili alle **violazioni commesse dal 1.09.2024**. In particolare sono ritoccate le riduzioni delle sanzioni per adeguarle al nuovo procedimento e alla notifica dello schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000. Inoltre, è **introdotto nell'istituto del ravvedimento il cumulo giuridico delle violazioni** ex art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997, che opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

SCHEMA DI SINTESI

FONTE	⇒	L'art. 9-bis, c. 16 D.L. 24.04.2017 disciplina le sanzioni previste per le violazioni inerenti all'obbligo di presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA (documento allegato alla dichiarazione dei redditi).	⇒	La fattispecie sanzionatoria comprende sia l'omessa compilazione del modello ISA, sia l'invio dello stesso con dati inesatti o incompleti.
ADEGUAMENTO E CAUSA DI NON PUNIBILITÀ Art. 9-bis, c. 10, D.L. 24.04.2017, n. 50	⇒	È prevista la non applicazione di sanzioni e interessi per coloro che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi e/o compensi non annotati nelle scritture contabili, al fine di migliorare il punteggio di affidabilità scaturente dal modello ISA.	⇒	- Alla luce di quanto previsto dal D.L. 50/2017 è possibile affermare che esiste una specifica causa di non punibilità per l'adeguamento spontaneo dei ricavi/compensi. - Ciò ha valenza per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva (in quest'ultima fattispecie limitatamente all'incremento del volume d'affari).
VERSAMENTO DELLE SOMME A TITOLO DI ADEGUAMENTO	⇒	I versamenti, scaturenti a titolo di imposte sui redditi, Irap nonché Iva, sono da effettuare entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi.	⇒	Nel caso in cui il contribuente, che si è adeguato alle risultanze derivanti dal modello ISA, non proceda al versamento delle maggiori imposte dovute ricade nella violazione di omesso o tardivo versamento, prevista dall'art. 13 D. Lgs. 18.12.2017, n. 471.
OMESSA O INFEDELE PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA	⇒	- La non corretta compilazione del modello ISA, compresa l'omessa compilazione, comporta effetti sia sanzionatori che accertativi. - Tali tipologie di irregolarità sono sanzionate dall'art. 8, c. 1, D.Lgs. 18.12.2017, n. 471, che consente all'Agenzia delle Entrate di esercitare la facoltà di applicare l'accertamento induttivo-extracontabile per la determinazione del reddito del contribuente (in caso di omessa presentazione, nonostante l'invito dell'Agenzia delle Entrate).	⇒	Non è più previsto l'aumento della sanzione a seguito di dichiarazione infedele, disciplinata dagli artt. 1 e 5 D. Lgs. 18.12.2017, n. 471, precedentemente irrogata per l'omessa presentazione del modello studi di settore.
ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ	⇒	La violazione inerente all'errata indicazione del codice di attività sembrerebbe non punibile, attraverso l'estensione della regola prevista per gli studi di settore, prevista dall'art. 6, c. 5-bis, D. Lgs. 18.12.2017, n. 472, che recita, testualmente: "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo".	⇒	La violazione, una volta regolarizzata, non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
			Procedura	- Regolarizzazione del codice mediante la corretta indicazione nel mod. Redditi. - Presentazione della variazione del codice all'Agenzia delle Entrate.

APPROFONDIMENTI

SANZIONE

Art. 9-bis, c. 16 D.L. 50/2017
Art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/2017

REGOLARIZZAZIONE

Art. 9-bis, c. 16
D.L. 50/2017

RAVVEDIMENTO
OPEROSO

Prov. Ag. Entrate
23.06.2022, n. 237932
par. 4.1

ACCERTAMENTO
INDUTTIVO

- Imposte sui redditi
- Iva
- Irap

- Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ovvero comunicazione inesatta o incompleta dei dati.
- Applicazione della sanzione pari ad un importo da € 250,00 a € 2.000,00.

- È stata prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA (analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore).
- L'Agenzia delle Entrate, attraverso un invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
- Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.

Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.

- È possibile sanare le violazioni facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.
- Trattandosi nella fattispecie di una sanzione non collegata a un tributo, l'atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo alla commissione della violazione (art. 20 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472).

Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte
Entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione.	€ 27,78 (€ 250 x 1/9) ⁽¹⁾
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	€ 31,25 (€ 250 x 1/8)
• Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. • Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.	€ 35,71 (€ 250 x 1/7)
Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997.	€ 41,67 (€ 250 x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000.	€ 50,00 (€ 250 x 1/5)
Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 218/1997.	€ 62,50 (€ 250 x 1/4)
Nota⁽¹⁾ • Non si applica la riduzione prevista dall'art. 13, c. 1, lett. c) D. Lgs. 472/1997 (1/10 del minimo per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 gg.) in quanto fattispecie inerente all'omessa dichiarazione, e non all'omissione di un semplice allegato alla stessa. • L'Agenzia delle Entrate (Interpello 6.02.2020, n. 31) ritiene applicabile il limite di tolleranza dei 90 giorni e, quindi, i benefici del regime premiale permangono in caso di dichiarazione tardiva.	

Effetti
sul regime
premiare ISA

Circ. Ag. Entrate
n. 16/E/2020,
par. 8.3

- Gli indici esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.
- Se con la dichiarazione integrativa il punteggio dovesse peggiorare, scendendo sotto il livello di premialità necessario all'ottenimento dell'originario beneficio, quest'ultimo sarà revocato dall'Amministrazione Finanziaria.

- Nei casi di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini ISA, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previa instaurazione di un contraddittorio, ad accertamento induttivo, secondo quanto previsto dall'art. 39 c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dall'art. 55 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
- Si presume, in quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, che l'applicazione dell'accertamento induttivo possa valere anche nel caso in cui il contribuente, in assenza di cause di incertezza normativa, indichi cause insusistenti di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.
- Per contro, l'accertamento induttivo non sembra poter essere utilizzato nel caso in cui i modelli ISA siano compilati in maniera infedele o irregolare.